



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale  
8<sup>a</sup> legislatura

Presidente	Giancarlo	Galan
V. Presidente	Luca	Zaia
Assessori	Renato	Chisso
	Giancarlo	Conta
	Marialuisa	Coppola
	Oscar	De Bona
	Elena	Donazzan
	Fabio	Gava
	Massimo	Giorgetti
	Renzo	Marangon
	Flavio	Silvestrin
	Flavio	Tosi
	Stefano	Valdegamberi
Segretario	Antonio	Menetto

## Deliberazione della Giunta

n. 662 del 20.03.2007

OGGETTO: D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 208, punto 15 (ex- art. 28, c. 7, del D.lgs. n. 22/97) - L.R. n. 3/2000 - art. 4, c. 1, lett. g).  
Autorizzazione in via definitiva di n. 1 impianto mobile di recupero di rifiuti.  
Società: FURGONI CAV. EUGENIO S.r.l. con sede legale in Via Roma, 27 - 36070 CRESPADORO (VI) - C.F. P.IVA 01963650245.

L'Assessore alle Politiche per l'Ambiente Giancarlo Conta, riferisce quanto segue.

Ai sensi dell'ex art. 28, comma 7, del D. Lgs. n. 22/1997, così come sostituito dall'art. 208, comma 15, del D.Lgs. n. 152/2006, "...*gli impianti mobili di recupero o di smaltimento, esclusa la semplice riduzione volumetrica e la separazione delle frazioni estranee, sono autorizzati in via definitiva dalla regione ove l'interessato ha la sede legale o la società straniera proprietaria dell'impianto ha la sede di rappresentanza*". La stessa disposizione stabilisce che "*Per lo svolgimento delle singole campagne di attività sul territorio nazionale l'interessato, almeno sessanta giorni prima dell'installazione dell'impianto, deve comunicare alla regione nel cui territorio si trova il sito prescelto le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività, allegando l'autorizzazione di cui al comma 1 e l'iscrizione all'albo nazionale delle imprese di gestione dei rifiuti, nonché l'ulteriore documentazione richiesta. La regione può adottare prescrizioni integrative oppure può vietare l'attività con provvedimento motivato qualora lo svolgimento della stessa nello specifico sito non sia compatibile con la tutela dell'ambiente o della salute pubblica*".

Con nota in data 27/07/2006, successivamente integrata in data 27/11/2006 la società Furgoni Cav. Eugenio S.r.l. con sede legale in Via Roma, 27 36070 CRESPADORO (VI) - C.F. P.IVA 01963650245, ha presentato istanza tendente ad ottenere l'autorizzazione alla gestione di n. 1 impianto mobile di frantumazione di rifiuti speciali non pericolosi finalizzato al recupero, ai sensi dell'art. 208, punto 15, del D.Lgs. n. 152/2006 (ex art. 28, comma 7, del D.Lgs. n. 22/97).

L' impianto mobile per il quale la ditta richiede l'autorizzazione, risulta così identificabile:

Impianto di frantumazione:

modello FUEGO F100-C - N. Matricola 06016

Casa produttrice "Gasparin Impianti S.r.l."

Potenzialità massima: 200 Ton/h

Si tratta di un impianto destinato al recupero di rifiuti speciali non pericolosi attraverso frantumazione con frantoio a mascelle. Contemporaneamente a questo processo avviene la separazione della componente ferrosa tramite un nastro separatore magnetico.

L'impianto è dotato di un sistema di nebulizzazione ad acqua per l'abbattimento delle polveri prodotte.

Con D.G.R.V. n. 994 del 21.3.2000, è stata determinata la nuova disciplina in materia di impianti mobili di smaltimento o di recupero di rifiuti, in attuazione degli art. 4 e 6 della L.R. 3/2000, revocando, contestualmente, la precedente D.G.R. n. 261 del 2.2.99.

In base a quanto contenuto nella D.G.R. n. 994/2000, il provvedimento di autorizzazione degli impianti mobili che si presentino come apparecchiature realizzate, collaudate e messe normalmente in vendita da imprese specializzate, è rilasciato dalla Giunta regionale, previo parere dei competenti Uffici della Direzione per la Tutela dell'Ambiente, senza la necessità di acquisire il parere della C.T.R.A.

Peraltro, la stessa C.T.R.A., con voto n. 2960 del 6.4.2000, ha ritenuto opportuno fornire agli Uffici regionali competenti alcuni criteri, sulla base dei quali è possibile seguire la procedura di approvazione stabilita dalla Giunta regionale con la D.G.R. n. 994/2000 già citata.

Sulla base del succitato parere formulato dalla C.T.R.A. il 6.4.2000, i competenti Uffici della Direzione per la tutela dell'Ambiente, hanno verificato la documentazione presentata dalla ditta, accertandone la conformità ai criteri definiti dalla C.T.R.A. con relazione istruttoria in data 06/12/2006, subordinatamente a una serie di prescrizioni.

Per quanto riguarda l'impianto in questione va rilevato che, nel rispetto di quanto approvato dalla C.T.R.A. nella seduta citata, l'impianto presenta caratteristiche tecnologiche semplici, ed inoltre verrà utilizzato per operazioni di frantumazione e separazione di prodotti di scarto, che non originano significative emissioni inquinanti in atmosfera.

In considerazione di quanto sopra esposto è possibile, pertanto, procedere all'autorizzazione dell'impianto sopra descritto ed individuato, così come richiesto dalla ditta, senza necessità di acquisire il parere preventivo della C.T.R.A.

A tal proposito si evidenzia che l'art. 4, c. 2, lett. a) della L.R. 3/2000, attribuisce alla Giunta regionale la competenza al rilascio dell'autorizzazione prevista dall'ex art. 28, c. 7, del D.Lgs. 22/97, per gli impianti mobili di smaltimento e recupero di rifiuti.

L'effettuazione delle relative campagne dovrà essere subordinata alla preventiva acquisizione del favorevole giudizio di compatibilità ambientale, di competenza statale o regionale, qualora la vigente disciplina nazionale e regionale richieda lo svolgimento della procedura di impatto ambientale; in caso contrario, all'atto della comunicazione dell'avvio della campagna di attività, da effettuarsi nella Regione Veneto, dovrà essere presentata alla Provincia competente per territorio la relazione di compatibilità ambientale di cui all'art. 22, comma 4, della L.R. n. 3/2000.

Il relatore incaricato conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

#### LA GIUNTA REGIONALE

- UDITO il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'art. 33, secondo comma dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione statale e regionale;
- VISTO il D.Lgs. 3.04.2006, n. 152, art. 208 punto 15 (ex art. 28, c. 7, del D.Lgs 22/97);
- VISTO l'art.4, c. 2, lett. a) della L.R. 21.1.2000 n. 3, che prevede la competenza della Giunta regionale nell'approvazione dei progetti di impianti mobili di smaltimento e recupero di rifiuti;

VISTA la D.G.R. n. 994 del 21.3.2000;

DELIBERA

1. Di autorizzare in via definitiva - ai sensi dell'articolo 208, punto 15, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - l'impianto mobile di recupero di rifiuti non pericolosi descritto in premessa e denominato:

Impianto di frantumazione:

modello FUEGO F100-C - N. Matricola 06016

Casa produttrice "Gasparin Impianti S.r.l."

Potenzialità massima: 200 Ton/h

Gestito dalla ditta Furgoni Cav. Eugenio Srl con sede legale in Via Roma, 27 - 36070 CRESPADORO (VI) – C.F. P.IVA 01963650245.

2. Le tipologie di rifiuti trattabili con l'impianto mobile autorizzato, sono quelle individuate nell'**allegato A** al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante;
3. L'impianto mobile, di cui al presente provvedimento, non può essere utilizzato presso altri impianti di recupero di rifiuti che effettuano dette operazioni ai sensi del D.M. 05.02.1998, così come modificato ed integrato dal D.M. 05.04.2006, n. 186, o presso impianti di smaltimento e/o recupero autorizzati ai sensi degli ex artt. 27 e 28, del D.Lgs. 05.02.1997, n. 22, così come sostituiti dall'art. 208, del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152;
4. La presente autorizzazione ha durata di anni cinque e potrà essere rinnovata previa presentazione alla Regione Veneto di apposita domanda, entro 180 (centottanta) giorni dalla scadenza fissata, ai sensi della D.G.R.V. n. 994/2000 e s.m.i., corredata da una relazione tecnica sullo stato di fatto dell'impianto nonché dagli eventuali provvedimenti assunti da altre Regioni o Province in ordine allo svolgimento delle campagne di attività, contenenti prescrizioni integrative o divieti;
5. Su ciascuna delle diverse componenti impiantistiche, al fine di favorire la loro identificazione anche in funzione della registrazione delle campagne di trattamento, venga apposta una targa metallica inamovibile nella quale compaia la sigla, relativa all'impianto interessato, riportante il relativo modello e numero di matricola e la dizione: "Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 208 punto 15 - Autorizzazione Regione Veneto" accompagnata dagli estremi del presente provvedimento costituiti dal numero e dalla data di emanazione;
6. L'effettuazione delle campagne di attività dovrà essere subordinata alla preventiva acquisizione del favorevole giudizio di compatibilità ambientale, di competenza statale o regionale, qualora la vigente disciplina nazionale e regionale richieda lo svolgimento della procedura di impatto ambientale; in caso contrario, all'atto della comunicazione dell'avvio della campagna di attività, da effettuarsi nella Regione Veneto, dovrà essere presentata alla Provincia competente per territorio la relazione di compatibilità ambientale di cui all'art. 22, comma 4, della L.R. n. 3/2000.
7. Per l'esecuzione di ciascuna campagna di attività, le condizioni di funzionamento dell'impianto dovranno essere conformi al D.Lgs. 04.09.2002, n. 262, "Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto", pubblicato sul Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 273 del 21 novembre 2002 - Serie generale;

8. Per quanto attiene all'attivazione dell'impianto in relazione alla componente rumore, lo stesso potrà essere utilizzato solo in orario diurno, subordinatamente comunque al regolamento comunale o ad un eventuale deroga richiesta al Comune stesso. Deve essere adottato ogni sistema teso alla diminuzione della rumorosità. Devono essere comunque rispettati i valori limite di emissione delle sorgenti sonore previsti dal DPCM del 14.11.1997.
9. Per ogni campagna di attività da condurre nell'ambito della Regione Veneto dovrà essere allegata alla comunicazione (art. 208, punto 15, D.Lgs. n. 152/2006), la documentazione di impatto acustico, indicando l'orario di esercizio, la tipologia e le *performances* acustiche delle componenti impiantistiche, delle eventuali barriere fonoassorbenti da frapporre tra l'impianto e i ricettori esposti tenendo conto del livello sonoro preesistente;
10. Per lo svolgimento delle singole campagne di attività, così come stabilito dall'art. 208, punto 15, del D.Lgs. n. 152/2006, la ditta dovrà ottenere l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per la categoria 7 - gestione impianti mobili - in conformità a quanto stabilito dalla Deliberazione del Comitato Nazionale dell'Albo 1 febbraio 2000;
11. Per l'esecuzione delle singole campagne di attività in Regione Veneto, la ditta dovrà attenersi a quanto puntualmente stabilito nella D.G.R.V. n. 994/2000, in particolare per l'impianto dovrà essere stipulata una polizza assicurativa RC inquinamento, con un massimale assicurato pari a € 515.456,90.
12. Nell'esercizio dell'impianto, durante le singole campagne di attività, devono essere rispettati i criteri igienico-sanitari stabiliti dalla vigente normativa in materia, ponendo particolare attenzione ad evitare spandimenti accidentali e formazioni di odori molesti;
13. Nel caso in cui dalle attività dell'impianto, in particolare dall'abbattimento delle polveri, dovessero prodursi effluenti liquidi, dovrà essere previsto l'allestimento di idonee protezioni di contenimento e di adeguati sistemi di raccolta;
14. Relativamente al funzionamento dell'impianto e di tutte le componenti elettro - meccaniche, si richiama il rispetto delle direttive comunitarie CE 98/37 ("direttiva macchine"), CEE 89/336 sulla compatibilità elettromagnetica e CEE 73/23 sulla bassa tensione;
15. Relativamente al funzionamento dell'impianto si richiama al rispetto della normativa ambientale in materia di emissioni in atmosfera inoltre nell'esercizio dell'impianto dovranno essere predisposti appositi sistemi atti a limitare la formazione delle polveri nelle operazioni connesse alle attività di cantiere e alla movimentazione dei mezzi;
16. Si richiama l'osservanza delle modalità di esecuzione dei test di cessione sui materiali sottoposti a recupero di cui all'Allegato 3 del D.M. 05.02.1998 e s.m.i.
17. Devono essere rispettate tutte le norme relative agli obblighi di cui al D.Lgs. n. 152/2006 in relazione alla gestione dei rifiuti (registri, formulari di trasporto, MUD, comunicazioni ecc.);
18. L'inosservanza di quanto prescritto comporterà, in relazione alla gravità dell'infrazione riscontrata, l'adozione dei provvedimenti previsti dalla normativa in materia di rifiuti. In caso di mancato rispetto delle prescrizioni saranno assunti, in relazione anche alla gravità dei fatti riscontrati dall'Autorità di controllo, provvedimenti di diffida, sospensione o revoca della presente autorizzazione in base a quanto prescritto dall'art. 256 del D. Lgs. n. 152/2006, nonché l'applicazione delle sanzioni stabilite nel citato decreto;
19. La presente autorizzazione deve essere sempre custodita, anche in copia, presso la sede legale della ditta. Durante lo svolgimento di ogni singola campagna di attività una copia della stessa deve essere disponibile presso il sito operativo;
20. Si prende atto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa a carico regionale;
21. Il presente provvedimento va comunicato alla ditta Furgoni Cav. Eugenio S.r.l. con sede legale in via Roma 27, 36070 CRESPADORO (VI), alle altre Regioni, alle Province autonome di

Trento e Bolzano, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, all'A.R.P.A.V.- Osservatorio regionale sui Rifiuti e all'ALBO Nazionale Gestori Ambientali.

22. Avverso il presente provvedimento, è ammesso l'esperimento di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nel termine rispettivamente di 60 o 120 giorni dalla notificazione dello stesso, così come disposto dall'art. 1, 1° comma, della L. 205/2000 "Disposizioni in materia di giustizia amministrativa" modificativa dell'art. 21 della L. 1034/71 nonché dall'art. 9, 1° comma, del D.P.R. 1199/1971 "Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi".

Sottoposto a votazione il presente provvedimento viene approvato con voti unanimi e palesi.

IL SEGRETARIO  
- Dott. Antonio Menetto -

IL PRESIDENTE  
- On. Dott. Giancarlo Galan -

Per la regolarità tecnica  
Il responsabile dell'Ufficio Rifiuti  
Dott. Massimo Ingresso

Per la regolarità amministrativa  
Il Dirigente del Servizio Amministrativo  
Dott. Luigi Masia

Per Il Dirigente del  
Servizio Rifiuti  
Dott. Giuliano Vendrame

MI/mm - AMB\_Furgoni\_dgr.rtf

**ALLEGATO A Dgr n.****del**

pag. 1/1

ELENCO DELLE TIPOLOGIE DI RIFIUTI, INDIVIDUATE PER C.E.R., PER LE QUALI È AUTORIZZATO IL TRATTAMENTO CON L'IMPIANTO MOBILE DELLA DITTA FURGONI CAV. EUGENIO S.r.l. denominato:


Impianto di frantumazione:

modello FUEGO F100-C - N. Matricola 06016

Casa produttrice "Gasparin Impianti S.r.l."

Potenzialità massima: 200 Ton/h

CODICE CER Ai sensi della Decisione 2000/532/CEE e s.m.i.	DESCRIZIONE RIFIUTI
17	<i>Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione</i>
17 01	<i>cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche</i>
17 01 01	cemento
17 01 02	mattoni
17 01 03	mattonelle e ceramiche
17 01 07	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06
17 08	<i>Materiali da costruzione a base di gesso</i>
17 08 02	Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01
17 09	<i>Altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione</i>
17 09 04	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03



**PROVINCIA DI VICENZA**  
**AREA SERVIZI AL CITTADINO E AL TERRITORIO**  
**SETTORE AMBIENTE – SERVIZIO ACQUA SUOLO RIFIUTI**

Partita IVA e Codice Fiscale: 00496080243  
Domicilio Fiscale: Palazzo Godi - Nieve, Contrà Gazzolle, 1 – 36100 Vicenza  
Uffici: Palazzo Franceschini - Folco, Contrà San Marco, 30 – 36100 Vicenza  
Indirizzo di posta elettronica certificata: [provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net](mailto:provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net)



N° Registro: 43 /Suolo Rifiuti/2012 del **20 Marzo 2012**

Prot. n° 22435 /AMB

D.Lgs. 152/2006 (art. 208, comma 15); L.R. n° 3/2000; L.R. n° 20/2007 e loro ss.mm.ii..

Deliberazione Giunta Regionale n° 499 del 04.03.2008.

**OGGETTO:** Autorizzazione all'esercizio di impianto mobile per il recupero di rifiuti speciali, non pericolosi.

**SOCIETÀ:** Furgoni Cav. Eugenio Srl.

**SEDE LEGALE:** Via Roma – Crespadoro (VI).

### IL DIRIGENTE

**PREMESSO** che la Società Furgoni Cav. Eugenio Srl, avente sede legale in comune di Crespadoro, Via Roma (Codice Fiscale: 01963650245 - numero d'iscrizione alla C.C.I.A.A. di Vicenza: 01963650245) ha presentato istanza di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di un impianto mobile per il recupero / smaltimento di rifiuti, ai sensi dell'art. 208, comma 15 del D. Lgs. 03.04.2006 e ss.mm.ii., acquisita agli atti di questa Amministrazione con protocollo n° 66795 del 28.09.2011;

**RICHIAMATA** la nota n° 71806 del 14.10.2011, con cui il Servizio Provinciale Acqua Suolo Rifiuti ha avviato il procedimento per il rinnovo della citata autorizzazione, richiedendo alla Società specifiche integrazioni documentali;

**VISTE** le integrazioni trasmesse dalla Società in data 22.11.2011, assunte al protocollo Provinciale al n° 81269;

**CONSIDERATO** che la L.R. 20/2007 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa – collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di difesa del suolo, lavori pubblici e ambiente" ha trasferito alle Province, all'art. 16, il rilascio dell'autorizzazione prevista dalla normativa vigente per gli impianti mobili di smaltimento e di recupero di rifiuti ai sensi dell'art. 208, comma 15;

**PRESO ATTO** che con D.G.R.V. n° 499 del 04.03.2008 la Regione Veneto ha presentato le Linee Guida che definiscono i "Criteri per il rilascio dell'autorizzazione in via definitiva e di svolgimento delle singole campagne di attività degli impianti mobili di smaltimento o di recupero di rifiuti di cui alla Parte IV, Titolo I, art. 208, punto 15, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. e per l'individuazione dei relativi oneri di istruttoria a carico del richiedente";

**RITENUTO** pertanto, ai sensi dell'art. 26 della L.R. n° 3 del 21.10.2000, che sussistano i presupposti per procedere al rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo dell'impianto in oggetto;

**VISTO** il D. Lgs 03.04.2006, n.152 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il D.M. 05.02.1998 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTA** la L.R. 21.01.2000, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTE** le Deliberazioni della Giunta Regionale del Veneto n° 568 del 25.02.2005 e n° 2166 del 11.07.2006;

**VISTA** la D.G.R.V. n° 499 del 04.03.2008;

**VISTI** l'art. 19 (sulle competenze della provincia) e l'art. 107 (sulle funzioni e responsabilità della dirigenza e sulla riferibilità alla medesima degli atti di carattere gestionale) del D. Lgs. 18.08.2000, n° 267 (T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL.) e successive modifiche e integrazioni;

**VISTO** il Decreto Presidenziale n° 4 del 28.04.2010, di conferimento degli incarichi dirigenziali;

### AUTORIZZA

la Società Furgoni Cav. Eugenio Srl con sede legale in Via Roma in comune di Crespadoro (VI), Codice Fiscale: 01963650245 - numero d'iscrizione alla C.C.I.A.A. di Vicenza: 01963650245, all'utilizzo in via definitiva dell'impianto così individuato:

Tipo impianto	Frantoio semovente	Produttore	Gasparin Impianti Srl – Trevignano (TV)		
Modello	F 100 - C (FUEGO)	Matricola	06016	Potenzialità max.	200 t./ora

nelle condizioni tecniche e gestionali di cui alla documentazione agli atti del Servizio Provinciale Acqua Suolo Rifiuti in data 03.11.2011, acquisita con prot. n° 76250 ed integrata con nota del 01.02.2011, acquisita con prot. n° 8909.

Nel rispetto di quanto indicato all'Allegato A, punto 3, alla D.G.R.V. n° 499 del 04.03.2008, la presente autorizzazione ha validità fino al **20.03.2017**.

Nell'impianto potranno essere conferite esclusivamente i codici CER, con le relative, specifiche operazioni, riportate nella seguente Tabella:

C.E.R.	Descrizione	Operazione	Codifica del materiale in uscita
17.01.01	Cemento	R5	<i>M.P.S. per l'edilizia con caratteristiche conformi all'allegato 'C' alla Circ. Min. Amb. UL/2005/5205 del 15.07.2005.</i>
17.01.02	Mattoni	R5	<i>M.P.S. per l'edilizia con caratteristiche conformi all'allegato 'C' alla Circ. Min. Amb. UL/2005/5205 del 15.07.2005.</i>
17.01.03	Mattonelle e ceramiche	R5	<i>M.P.S. per l'edilizia con caratteristiche conformi all'allegato 'C' alla Circ. Min. Amb. UL/2005/5205 del 15.07.2005.</i>
17.01.07	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 17.01.06*. <i>Previa verifica di non pericolosità.</i>	R5	<i>M.P.S. per l'edilizia con caratteristiche conformi all'allegato 'C' alla Circ. Min. Amb. UL/2005/5205 del 15.07.2005.</i>
17.08.02	Materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla voce 17.08.01*. <i>Previa verifica di non pericolosità.</i>	R5	<i>M.P.S. per l'edilizia con caratteristiche conformi all'allegato 'C' alla Circ. Min. Amb. UL/2005/5205 del 15.07.2005.</i>
17.09.04	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alla voce 17.09.01*; 17.09.02*; 17.09.03*. <i>Previa verifica di non pericolosità.</i>	R5	<i>M.P.S. per l'edilizia con caratteristiche conformi all'allegato 'C' alla Circ. Min. Amb. UL/2005/5205 del 15.07.2005.</i>

## FA OBBLIGO

Alla Società Furgoni Cav. Eugenio Srl di procedere all'esercizio dell'impianto in oggetto nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. l'impianto mobile, di cui al presente provvedimento, non può essere utilizzato presso altri impianti di recupero di rifiuti che effettuano dette operazioni ai sensi del D.M. 05.02.1998 e ss.mm.ii., o presso impianti di smaltimento e/o recupero autorizzati ai sensi degli artt. 208 e 216 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
2. Per il rinnovo della presente autorizzazione, deve richiesta presentata domanda di rinnovo che deve pervenire alla Provincia non prima di dodici mesi ed almeno sei mesi prima della scadenza dell'autorizzazione. La richiesta di rinnovo deve essere corredata da dichiarazione in cui si attesta che nulla è variato rispetto a quanto autorizzato; qualora vi siano delle varianti, il rinnovo deve essere inteso come richiesta di autorizzazione di un nuovo impianto.
3. Su ciascuna delle diverse componenti impiantistiche, al fine di favorire la loro identificazione anche in funzione della registrazione delle campagne di trattamento, va apposta una targa metallica inamovibile nella quale compaia la sigla, relativa agli impianti interessati, riportante il relativo modello e numero di matricola e la dizione: "Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152, art. 208, punto 15 - Autorizzazione Provincia di Vicenza" accompagnata dagli estremi del presente provvedimento costituiti dal numero e dalla data di rilascio.



4. Per lo svolgimento delle singole campagne di attività di recupero in Regione Veneto la Società deve inviare alla Provincia, al Comune e all'A.R.P.A.V. competenti per territorio, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. i), della L.R. n° 3/2000, almeno sessanta giorni prima dell'installazione dell'impianto, la comunicazione prevista dall'art. 208, punto 15, del D.Lgs. n° 152/2006 e redatta con i contenuti previsti dalla D.G.R.V. 499/2008, allegando alla stessa copia della presente autorizzazione.
5. Per lo svolgimento delle singole campagne di attività, così come stabilito dall'art. 208, punto 15, del D.Lgs. n° 152/2006, la Società dovrà ottenere (una volta operative le modalità di iscrizione da parte dell'Albo nazionale Gestori Ambientali) l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per la categoria 7 - gestione impianti mobili - in conformità a quanto stabilito dalla Deliberazione del Comitato Nazionale dell'Albo 1 febbraio 2000.
6. L'effettuazione delle campagne di attività dovrà essere subordinata alla preventiva acquisizione del favorevole giudizio di compatibilità ambientale, di competenza statale o regionale, qualora la vigente disciplina nazionale e regionale richieda lo svolgimento della procedura di impatto ambientale; in caso contrario, all'atto della comunicazione dell'avvio della campagna di attività, da effettuarsi nella Regione Veneto, dovrà essere presentata alla Provincia competente per territorio la relazione di compatibilità ambientale di cui all'art. 22, c. 4, della L.R. n° 3/2000.
7. Per l'esecuzione di ciascuna campagna di attività, le condizioni di funzionamento degli impianti dovranno essere conformi al D.Lgs. 04.09.2002, n° 262, "Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto", pubblicato sul Supp. Ord. alla Gazzetta Ufficiale n° 273 del 21.11.2002 - Serie generale.
8. Per quanto attiene all'attivazione degli impianti in relazione alla componente rumore, gli stessi potranno essere utilizzati solo in orario diurno, subordinatamente comunque al regolamento comunale o ad un eventuale deroga richiesta al Comune stesso. Deve essere adottato ogni sistema teso alla diminuzione della rumorosità. Devono essere comunque rispettati i valori limite di emissione delle sorgenti sonore previsti dal D.P.C.M. del 14.11.1997.
9. Per ogni campagna di attività da condurre nell'ambito della Regione Veneto, dovrà essere allegata alla comunicazione (art. 208, punto 15, D.Lgs. n° 152/2006), la documentazione di impatto acustico, indicando l'orario di esercizio, la tipologia e le performances acustiche delle componenti impiantistiche, delle eventuali barriere fonoassorbenti da frapporre tra gli impianti e i ricettori esposti tenendo conto del livello sonoro preesistente.
10. Nell'esercizio degli impianti, durante le singole campagne di attività, devono essere rispettati i criteri igienico-sanitari stabiliti dalla vigente normativa in materia, ponendo particolare attenzione ad evitare spandimenti accidentali e formazioni di odori molesti.
11. Nel caso in cui dalle attività degli impianti, in particolare dall'abbattimento delle polveri, dovessero prodursi effluenti liquidi, dovrà essere previsto l'allestimento di idonee protezioni di contenimento e di adeguati sistemi di raccolta.
12. Relativamente al funzionamento degli impianti si richiama al rispetto della normativa ambientale in materia di emissioni in atmosfera inoltre nell'esercizio degli impianti dovranno essere predisposti appositi sistemi atti a limitare la formazione delle polveri nelle operazioni connesse alle attività di cantiere e alla movimentazione dei mezzi.
13. Devono essere rispettate tutte le norme relative agli obblighi di cui al D.Lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii. in relazione alla gestione dei rifiuti (registri, formulari di trasporto, MUD, SISTRI, comunicazioni ecc.).
14. Dovrà essere verificata la non pericolosità dei rifiuti identificati con codice C.E.R. c.d. "a specchio".
15. Il test di cessione sui materiali sottoposti a recupero di cui all'Allegato 3 del D.M. 05.02.1998 e ss.mm.ii. e alla Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 15 luglio 2005, n° UL/2005/5205 allegato C, dovrà essere effettuato in conformità a quanto previsto dal citato allegato 3.

### AVVERTE CHE

1. La presente autorizzazione deve essere sempre custodita, anche in copia, presso la sede legale della Società. Durante lo svolgimento di ogni singola campagna di attività, una copia della stessa deve essere disponibile presso il sito operativo.
2. L'efficacia del presente provvedimento è subordinata alla presentazione delle Garanzie finanziarie, che dovranno essere tenute aggiornate nei modi previsti dalla D.G.R. Veneto n° 499 del 2008 e comunque essere rinnovate tre mesi prima della scadenza dell'autorizzazione.



3. In caso di inadempienza a quanto disposto dal presente provvedimento, ovvero non siano soddisfatte le condizioni e le prescrizioni contenute nell'autorizzazione all'esercizio, la stessa sarà sospesa, previa diffida, ai sensi dell'art. 208, comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..
4. L'inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa in materia ambientale.
5. Il contenuto prescrittivo del presente provvedimento potrà essere integrato o modificato a seguito di successive verifiche istruttorie o da parte delle autorità di controllo.
6. Restano fatti salvi tutti gli ulteriori provvedimenti di competenza comunale, provinciale o regionale, eventualmente necessari ai fini del legittimo esercizio dell'attività prevista; restano altresì fatti salvi ed impregiudicati eventuali diritti da parte di terzi.

### **INFORMA CHE**

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Il presente provvedimento viene redatto in due originali di cui uno agli atti di questa Amministrazione e uno consegnato al legale rappresentante della Società Furgoni Cav. Eugenio Srl di Crespadoro (VI).

Lo stesso provvedimento viene inviato in copia al Direttore del Dipartimento Provinciale di Vicenza dell'A.R.P.A.V., al Dirigente della Direzione Tutela Ambiente della Regione Veneto, all'Osservatorio Regionale sui Rifiuti di Treviso (TV).

  
Il Dirigente del Settore Ambiente  
*Dot. Angelo Macchia*